

Il trust aumenta le garanzie per i patrimoni

Spazio pieno per il trust nel nostro ordinamento. Con la conversione in legge del Dl milleproroghe (Dl 273/05) viene, infatti, definitivamente sancita la legittimità del trust. L'introduzione nel Codice civile del nuovo articolo 2645-ter consente di "imprimere" un vincolo di destinazione a determinati beni (immobili e mobili registrati) per destinarli a «interessi meritevoli di tutela»: per esempio, gli interessi di un disabile, di un minore e di ogni altra persona o ente, pubblico o privato.

Trust, ma non solo. La nuova norma sdogana il trust dai residui dubbi di legittimità che una corrente minoritaria, ma autorevole, di giuristi aveva finora sollevato. Il trust consiste nel trasferimento di beni dal disponente al trustee affinché costui li destini agli scopi indicati dal disponente con le modalità che quest'ultimo ha dettato. Nel patrimonio del trustee si formano due sottoinsiemi: i beni di sua personale titolarità e quelli che gli sono intestati per le finalità indicate nell'atto istitutivo del trust. Questi ultimi sono caratterizzati dal vincolo di destinazione che il disponente imprime loro attribuendone la titolarità al trustee affinché questi persegua gli scopi che il disponente ha stabilito. Il panorama dei vincoli di destinazione, tuttavia, non si esaurisce con il trust. Anzi, questa sarà una categoria tanto più vasta quanto più prolifica si rivelerà la fantasia degli operatori nell'immaginare «interessi meritevoli di tutela».

La protezione del patrimonio personale. Uno degli ambiti in cui è immaginabile che la nuova norma

avrà un frequente utilizzo è probabilmente quello della protezione dei patrimoni personali dei soggetti che svolgono attività "a rischio" di risarcimento (per esempio professionisti o imprenditori). Oggi questa protezione può essere parzialmente realizzata adottando il regime del fondo patrimoniale: ma si tratta di una tutela limitata, poiché non solo il fondo patrimoniale presuppone un matrimonio, ma anche perché il regime di fondo patrimoniale non può essere stipulato da chi sia celibe, nubile o vedovo. E la sua protezione non si estende dopo lo scioglimento del matrimonio. Finora, dunque, chi non poteva stipulare l'atto istitutivo del fondo patrimoniale rimaneva senza protezione o provava a istituire il cosiddetto "autotrust" (o trust auto-dichiarato), figura da alcuni ritenuta improbabile in quanto mancante dell'atto di destinazione del disponente nella sfera giuridica del trust.

Vincolo di destinazione e creditori. Nel trust il vincolo di destinazione ha l'effetto di creare, nel patrimonio del proprietario del bene "destinato", un'area impermeabile alle pretese dei creditori, a meno che si tratti di debiti contratti per realizzare lo scopo che il disponente ha inteso realizzare con il vincolo di destinazione. Cosicché i creditori personali del disponente (che hanno ragioni di credito non attinenti con il vincolo di destinazione) possono espropriare tutto il patrimonio del disponente senza poter rivolgere le loro pretese contro i beni vincolati.

ANGELO BUSANI

www.ilssole24ore.com/norme
I contenuti del decreto legge milleproroghe

CONSIGLIO DEI MINISTRI ■ Varato il disegno di legge 2006 sugli obblighi verso la Ue

Al via la Comunitaria

Recepimento per 23 direttive - Particolare attenzione a professioni e finanza

ROMA ■ La Comunitaria 2006 inizia il suo viaggio. È stato, infatti, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, dopo il via libera della Conferenza Stato-Regioni, il disegno di legge che contiene le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Ue (la cosiddetta «Comunitaria 2006»). Con una serie di norme che guardano con particolare attenzione alla questione ambientale e alla finanza.

L'articolo 1 regola il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi: la delega è di 18 mesi e riguarda le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B. Per quest'ultimo caso vengono individuate le direttive per il cui recepimento occorre osservare la procedura "aggravata" dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere degli organi parlamentari competenti. Nel disegno di legge anche un allegato C, con l'elenco delle direttive da attuare con regolamento autorizzato.

Allegato A. Sono 17 le direttive contenute nell'allegato A: da quella relativa al prospeetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, fino alle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria. Sempre in ambito finanziario il recepimento della norma 2005/85/Ce relativa alla trasparenza delle relazioni tra Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese. La direttiva

2005/92/Ce modifica, poi, la direttiva 77/388/Cee in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima dell'Iva. Infine, una direttiva ad hoc concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi ai fini della ricerca scientifica.

Allegato B. L'allegato B contiene quattro direttive, tra cui l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

Allegato C. L'allegato C riporta la direttiva 2005/45/Ce sul reciproco riconoscimento dei certificati rilascia-

Decentramento per la Giustizia

Istituite direzioni regionali e interregionali

2003/103 e 2005/23, per garantire l'addestramento omogeneo per i lavoratori marittimi italiani, europei o extraeuropei, e per una lingua comune per il lavoro a bordo di unità mercantili.

Approvato anche lo schema di decreto legislativo che integra la nuova parte aeronautica del Codice della navigazione al fine di adeguarla alle più recenti indicazioni comunitarie e per aggiornare le norme sulla concessione di gestione aeroportuale, sicurezza e assistenza, definizione di aeromobili, noleggio, utilizzazione e comodato, responsabilità verso terzi.

Il Governo, infine, ha autorizzato il ministero per la Funzione pubblica a esprimere avviso favorevole sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici (secondo biennio economico 2004-2005).

Decentramento per la Giustizia

Volata finale in Consiglio dei ministri. Tra i decreti che hanno avuto il via libera, nella riunione di ieri, il decreto legislativo — che completa l'attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 150 del 2005 sulla riforma dell'ordinamento giudiziario — con cui vengono individuate le competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari e con cui vengono decentrate alcune funzioni del ministero della Giustizia, istituendo le direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria.

Varato anche il decreto legislativo per il riordino delle norme per l'installazione e l'esercizio degli impianti Gpl. Via libera anche a uno schema di regolamento che attua le direttive Ue

dagli Stati membri alla gente di mare e la 2005/55/Ce che riguarda il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relativamente ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi.

Tra gli obblighi da adempiere, infine, il recepimento delle norme di riordino del settore farmaceutico (articolo 10). La disposizione ha come finalità quella di eliminare una previsione in contrasto con il principio che affida, in via esclusiva, la titolarità degli esercizi a farmacisti in possesso dell'abilitazione professionale. Le norme oggetto della modifica con-

sentono all'erede di un farmacista titolare di farmacia o socio di società titolare di farmacia di continuare a gestire l'esercizio fino al compimento del trentesimo anno di età o, se successivo, fino al termine di dieci anni dal trasferimento *mortis causa* dell'esercizio o della quota societaria. Tra le materie oggetto di recepimento anche una norma relativa agli odontoiatri, con una norma transitoria che consente l'esercizio della professione ai laureati in Medicina e chirurgia, il cui corso di studio abbia avuto inizio il 31 dicembre 1994.

CRISTIANA GAMBA

CORTE COSTITUZIONALE

Paternità, riconoscimento più facile

ROMA ■ Più facile la richiesta per il riconoscimento di paternità (o maternità) avanzata dal maggiorenne. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50, depositata ieri e scritta da Alfio Finocchiaro, ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'articolo 274 del Codice civile, che poneva una serie di condizioni di ammissibilità per presentare la domanda.

A sollevare la questione era stata la Cassazione, che sottolineava come l'attuale disciplina del procedimento non è più caratterizzata da segretezza. A venire meno, quindi, è la ragione originaria della norma stessa, rivolta a proteggere il convenuto da azioni temerarie o infondate. Senza tenere conto poi di altri possibili profili di incostituzionalità come la disparità di trattamento,

quanto alle condizioni per l'accertamento delle relative condizioni, tra i figli di genitori coniugati e non, e l'irragionevole allungamento della durata del processo.

Osservazioni che la Consulta ha dimostrato di condividere, mettendo in evidenza, con una ricostruzione sia normativa che giurisprudenziale, come ormai l'evoluzione del giudizio di ammissibilità ha «totalmente vanificato la funzione in vista della quale tale giudizio era stato originariamente previsto dal legislatore». Il giudice, anche alla luce dell'interpretazione progressivamente data alla disposizione, ha una possibilità di

intervento sempre più elevata, arrivando anche a potere disporre accertamenti tecnici utili per definire il giudizio di merito senza che questo possa avere conseguenze sulla sua successiva instaurazione.

Inoltre il meccanismo processuale delineato dall'articolo 274 si presta, in contraddizione con la sua funzione preventiva, a incentivare strumentalizzazioni, oltre che da parte del presunto genitore anche da parte della persona che chiede il riconoscimento di paternità o maternità. Quest'ultima, infatti, avverte la Corte costituzionale, attraverso un'accorta programmazione della produzione di prove, è in grado

di assicurarsi una ripetizione senza scadenze perdeterrinata dell'istanza di riconoscimento con la conseguenza che, paradossalmente, proprio di fronte a iniziative evidentemente vessatorie, potrebbe non esserci riparo.

E ancora, la sentenza ricorda che il giudizio di ammissibilità si risolve alla fine in un grave ostacolo del diritto di azione rivolto alla tutela di diritti fondamentali che riguardano l'identità biologica della persona. Il giudizio di ammissibilità, oltretutto articolato in una pluralità di gradi e senza una funzione precisa, cozza poi in maniera evidente, a giudizio della Corte, anche con il principio della ragionevole durata del processo.

GIOVANNI NEGRI

Nella legge sugli Ordini iter specifico per gli operatori non medici

Nella sanità le Regioni acquistano la chance di definire nuovi Albi

FIRENZE ■ Mentre Bruxelles punta a promuovere la libera circolazione dei professionisti (chiamando in causa la legittimità delle tariffe), le Regioni si interrogano sul loro ruolo di legislatori "concorrenti". La loro è una difficile convivenza con lo Stato centrale, in attesa del verdetto referendario sulla riforma della Costituzione e in mancanza di una legge quadro di riforma del sistema professionale. Su questo punto, snodi giurisprudenziali e programmi parlamentari si sono confrontati ieri a Firenze, all'Auditorium del Consiglio regionale, alla conferenza organizzata dal Cup Toscana su «Le professioni tra Unione europea, Stato e Regioni».

A parole, tutti concordano sui piccoli (e insufficienti) passi compiuti finora dal legislatore per moderniz-

zare l'ordinamento professionale. Tuttavia, a pochi giorni dalla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del decreto legislativo La Loggia (il n. 30/06) — sul perimetro delle competenze Stato-Regioni — la legge che ha istituito sei nuovi Ordini professionali in campo sanitario avrebbe già individuato un approccio nuovo per il riconoscimento di ulteriori profili, conferendo un ruolo primario nell'individuazione di nuove professionalità alla conferenza Stato-Regioni (si veda la scheda).

«La procedura sarà fortemente gestita dal potere centrale», getta acqua sul fuoco Antonio Lo Presti (responsabile per le professioni di Alleanza nazionale). Tuttavia, si aprono scenari interpretativi incerti, soprattutto in attesa dell'esito del referendum costituzionale (tutt'altro

che scontato). La conferma della riforma riporterà la potestà sulle professioni intellettuali nell'alveo esclusivo dello Stato.

Nel frattempo la giurisprudenza europea corre più velocemente delle direttive: poco meno di un mese fa, la sentenza della Corte Ue nella causa C-330/03 ha stabilito la possibilità di riconoscimento limitato a una parte dell'attività in uno Stato diverso da quello in cui è stato conseguito il titolo (si veda «Il Sole-24 Ore» del 21 gennaio). Si tratta dei "profili parziali" che in Italia spesso non esistono. «Anche per sanare questa lacuna interverrà la riforma delle professioni del Centro-sinistra», ha affermato Giovanni Battafarano (responsabile del settore per Ds).

«La riforma dell'Unione — ha detto Pierluigi Mantini (responsabile

delle professioni per la Margherita) — prevede una disciplina quadro per tutte le professioni, cui seguiranno norme ad hoc per regolare le specificità professionali. Tutti potranno istituire società multidisciplinari, ma solo per le categorie che lo vorranno potrà essere prevista la presenza di soci di solo capitale». E le tariffe minime saranno mantenute solo laddove sarà riconosciuta una loro inderogabile funzione di garanzia. In ogni caso il Centro sinistra punta a una razionalizzazione del sistema degli Ordini.

IN CAMPO NON SOLO LO STATO

■ **Cosa prevede la legge sugli Ordini delle professioni sanitarie.** L'individuazione di nuove professioni sanitarie, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle Regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

■ **La via del riconoscimento.** L'individuazione è effettuata — stabilisce la legge approvata definitivamente dalla Camera il 24 gennaio — mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. L'individuazione è subordinata a un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell'ambito del Consiglio superiore di sanità

Per Lo Presti la futura riforma deve partire dalla centralità degli Ordini, cui si può coniugare il riconoscimento, sulla base di parametri severi, delle Associazioni. In ogni caso, non va esclusa a priori l'opzione di istituire nuovi Albi là dove sia richiesto dall'interesse pubblico.

LAURA CAVESTRI

Le conclusioni di Maduro alla luce dei precedenti

Dalla giurisprudenza Ue lasciapassare alle tariffe

Le tariffe professionali minime obbligatorie degli avvocati contrastano con l'articolo 49 del Trattato che assicura la libera prestazione dei servizi nel territorio della Ue da parte di un cittadino di uno Stato membro. L'avvocato generale Miguel Poiares Maduro, nelle sue conclusioni nei casi cause c-94/04 e c-202/04, motiva questa sua opinione sulla base della constatazione che «i compensi minimi costituiscono una restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto annullano il vantaggio concorrenziale degli avvocati stabiliti fuori d'Italia» (si veda «Il Sole-24 Ore» del 2 febbraio). Si tratterebbe di una restrizione illegittima perché le tariffe, elaborate dal

Consiglio nazionale forense, prenderebbero in considerazione solo l'interesse degli avvocati italiani.

Inoltre, sempre secondo Maduro, «i cittadini italiani che desiderano utilizzare i servizi di un avvocato stabilito in un altro Stato membro non possono beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato comune,

poiché l'accesso a servizi legali a un prezzo inferiore a quello fissato dal tariffario italiano è loro proibito, anche qualora tali servizi siano disponibili in un altro Stato membro».

Maduro fa capire che a suo avviso sono illegittime anche le tariffe massime ed eventuali divieti di compensi legati al risultato (peraltro, l'articolo 45 del codice deontologico forense consente la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito).

Infine, Maduro afferma — in modo un po' sorprendente — che nell'ambito della consulenza legale le asimmetrie informative sono minori rispetto alla rappresentanza in giudizio e comunque tali da non giustificare tariffe obbligatorie semplicemente perché i clienti (soggetto indeterminato) vi farebbero più spesso ricorso.

Le conclusioni, invece, confermano la validità della giurisprudenza Arduino (causa C-35/99), secondo la quale tariffe obbligatorie fissate dallo Stato italiano tenendo conto dell'interesse generale, pur essendo per loro natura limitative della concorrenza, non violano il combinato disposto degli articoli 10 e 81 del Trattato. L'avvocato generale fatica nell'accettare la giurisprudenza Arduino: egli infatti è convinto che le tariffe obbligatorie sono illegittime perché violano le norme di concorrenza e non vi sono ragioni legate alla qualità della prestazione o all'accesso alla giustizia che le rendono necessarie. Ma vuole evitare di irritare la Corte che si è espresa solo pochi anni fa in modo solenne nei casi Arduino e Wouters.

In realtà le motivazioni addotte da Maduro, pur chiare nel loro orientamento di fondo, destano qualche perplessità. L'avvocato generale liquida senza il necessario approfondimento la giurisprudenza Amok (causa C-289/02) nella quale si ribadisce come il Trattato Ce preveda che il prestatore transfrontaliero possa esercitare la sua attività nel Paese destinatario alle stesse condizioni imposte dal Paese stesso ai propri cittadini. E che tale disposizione è stata esplicitata dall'articolo 4.4 della direttiva 77/48/Cee, il quale dispone che, per le attività diverse dalla rappresentanza in giudizio di un cliente in un altro Stato membro, l'avvocato resta sottoposto al rispetto delle norme, qualunque sia la loro fonte, che disciplinano la professione nello Stato ospitante.

Poiares Maduro ripete inoltre le ragioni già sostenute dall'avvocato generale Philippe Leger nella causa Arduino (accesso alla professione, norme disciplinari, agevolate contestazione delle tariffe applicate) per mettere in dubbio la proporzionalità delle tariffe obbligatorie in funzione della qualità del servizio in un mercato caratterizzato da asimmetrie informative. Ma la Corte non seguì Leger su questo terreno.

E, come dimostra l'esperienza di Leger, anche in questo caso la Corte potrebbe non seguire l'orientamento dell'avvocato generale.

ANTONIO PRETO

LETTERA

Non serve un altro sindacato

Le preoccupazioni più volte espresse dai vertici degli Ordini professionali nei confronti degli attacchi subiti da più fronti sono del tutto condivisibili. Indirizzare buona parte del diffuso malcontento verso posizioni percepite come socialmente privilegiate si è rivelato essere, tranne poche e autorevoli eccezioni, una pratica tanto sbrigativa quanto trasversale.

Inoltre, se aggiungiamo — per quanto riguarda la professione economica — le problematiche connesse alle società di servizi, le direttive comunitarie inique, la generalizzata tolleranza verso l'esercizio di soggetti improvvisati e comunque non qualificati, le disparità di trattamento, abbiamo il quadro di ciò di cui,

quotidianamente e faticosamente, il sindacato nazionale ragionieri commercialisti si occupa. Non attraverso la pratica di un corporativismo, dietro il quale non ha più senso rifugiarsi, ma affrontando tutti i nodi che la modernità ci impone di affrontare.

Abbiamo oltre 50 anni di storia sindacale alle spalle, durante i quali abbiamo ottenuto il credito e l'abbruzzamento dei nostri interlocutori istituzionali e il riconoscimento di parte sociale, in seno alla Confprofessioni, centro di attività quali la contrattazione nazionale, la formazione e la previdenza

integrativa dei dipendenti degli studi. Impegni, questi ultimi, la cui rilevanza è stata talvolta trascurata dagli Ordini, distratti in ruoli che spesso hanno svuotato la loro natura

Le sigle di categoria sono già depositarie della rappresentanza

ra di tutela del cittadino, in favore di attività percepite più come difesa di uno status privilegiato.

L'impegno profuso nei cammini verso la razionalizzazione fisco-

le, le istanze al legislatore per rendere più agevole il lavoro del professionista, oltre 40 associazioni sul territorio, migliaia di ore di formazione erogate, lo sviluppo di iniziative volte a diffondere e promuovere l'ordinamento dell'Albo unico: ecco in sintesi il nostro bilancio. Tutto ciò non può e non deve essere sbrigativamente liquidato come attività residuale rispetto alle competenze dell'Ordine, ma deve essere riconosciuto quale impegno che spetta soltanto al sindacato.

La sfida che raccogliamo volentieri, e che attende le professioni, è

quella di saper fare sistema, ora che il corso storico degli Ordini si prepara a un ineluttabile ridimensionamento. Non vi è alcun bisogno di nuove e improvvisate forme di aggregazione, che non recano alcuno specifico "vissuto" sindacale e non hanno alcuna esperienza associativa e di rappresentanza (si veda «Il Sole-24 Ore» del 7 febbraio). Occorre che il mondo delle libere professioni sia consapevole che il proprio ruolo non sarà più riconosciuto in virtù della mera iscrizione a un Albo, ma dai contenuti che saprà esprimere attraverso l'Associazione che lo rappresenta.

EZIO MARIA REGGIANI
Presidente sindacato nazionale
ragionieri commercialisti